

# Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-1998

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**16 ottobre 1998.**

**Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997  
recante  
programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di  
cittadini  
stranieri non comunitari.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  
il

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il documento programmatico relativo alla politica  
dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella  
seduta

del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente  
della

Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 del predetto  
decreto

legislativo;

Vista la relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare  
in

Italia presentata al Parlamento;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e  
considerata

la necessita' di aggiornare le quantificazioni degli ingressi  
previsti;

Considerato che il predetto documento programmatico contiene  
specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche  
per

l'ultima parte dell'anno 1998;

Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve  
tenere

conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del  
lavoro e

della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella  
fase di

prima applicazione della nuova normativa in materia, della  
presenza

in Italia di stranieri che gia' soddisfano i requisiti  
richiesti per

il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e  
per i

quali puo' definirsi un inserimento lavorativo regolare in  
conformita' del predetto documento programmatico;

Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinche' si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;  
Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;  
Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarieta' sociale.

Decreta:  
Art. 1.

E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli gia' presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella gia' fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.

Art. 2.

Nell'ambito di tale quota massima e' consentito in via preferenziale l'ingresso in Italia di:  
a) fino a 3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;  
b) fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.

Art. 3.

Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche

a  
carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori  
stranieri già'  
presenti in Italia prima della data di entrata in vigore  
della legge  
6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura  
competente per  
territorio di apposita domanda corredata da:  
a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia  
prima  
del 27 marzo 1998;  
b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non  
inferiori a  
quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro  
applicabili,  
ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non  
occasionale,  
svolto senza vincolo di subordinazione, in modo  
prevalentemente  
personale, coordinato con l'attività' del committente, ed  
avente ad  
oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa,  
a  
fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti,  
per  
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di  
settore o  
della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo  
stesso  
ramo di attività' lavorativa autonoma. Tali contratti devono  
recare  
sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione  
sospensiva  
della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere  
verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoro;  
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

Art. 4.

Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il  
rilascio  
del permesso soggiorno per motivi di lavoro autonomo  
lavoratori  
stranieri già' presenti in Italia prima della data di entrata  
in  
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione  
alla  
Questura competente per territorio di apposita domanda  
corredata da:  
a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia  
prima  
del 27 marzo 1998;

b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 26, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attivita' dovra' essere attestata mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attivita';  
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l'attivita' da intraprendere.  
Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attivita' di commercio ambulante.

#### Art. 5.

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui all'art. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri gia' presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino straniero gia' in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.

#### Art. 6.

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identita'

rilasciata  
dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del  
Paese di  
appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al  
presente  
decreto, salvo che si tratti di persone per le quali  
l'ingresso o il  
soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere  
consentiti.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Presidente: Prodi